



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ROGGERO	PAOLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CHIAMETTI	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SIMEOLI	DARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2424/2017
depositato il 10/05/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820160124473662000 IRAP 2013
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
GHIO ANGELO
VIA G. D'ANNUNZIO, 2/103 16121 GENOVA GE

difeso da:
ROCCA MARIA GRAZIA
VIA G. D'ANNUNZIO, 2/103 16156 GENOVA GE

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2424/2017

UDIENZA DEL

11/09/2018 ore 09:30

N°

3964/1/2018

PRONUNCIATA IL:

11/9/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25/9/2018

Il Segretario

**R.G.R. 2424/2017**

Ricorso avverso cartella di pagamento n. 068 2016 0124473662, relativa all'anno d'imposta 2013, notificata via PEC il giorno 23 novembre 2016, per un totale complessivo di euro 9.968,78.=, avente ad oggetto un carente versamento IRAP.

* * *

Con ricorso depositato il 10 maggio 2017, la società ricorrente, tale _____ S.p.a., impugnava l'atto in epigrafe. L'agenzia delle entrate notifica il provvedimento di irregolarità per carente versamento del II acconto IRAP, anno 2013. L'importo versato dalla società per € 68.569,38.=, corrispondeva all'applicazione dell'acconto per il 102,50% dell'imposta dovuta per il 2012. L'ufficio delle entrate invece aveva applicato la percentuale del 130% che era la percentuale richiesta a banche ed enti finanziari. Nell'istanza di autotutela presentata dalla società, evidentemente infruttuosa, veniva precisato come la società stessa non era una banca né svolgeva attività finanziaria ma che era una holding di partecipazioni svolgente attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quelle creditizie e/o finanziarie. In particolare chiariva come svolgeva attività di gestione e coordinamento delle partecipazioni e di stabile investimento dei dividendi da queste derivanti. L'istanza è stata rigettata poiché nella dichiarazione presentata era stata indicata, per errore, nel quadro "IC" il codice "03" e nel quadro "IR" nella casella aliquota il codice "BA". Detti codici, erroneamente indicati dalla società, stavano ad indicare i soggetti di cui all'art. 6 del d.lgs. 446/97. In diritto eccepiva l'applicazione soggettiva dell'art. 6 del citato decreto legislativo studiandone il tipo di società che erano soggette a tale articolo. Dopo aver delineato un chiaro quadro della normativa affermava come le holding di partecipazione non erano soggette all'art. 6 testé citato. Con il criterio della prevalenza del valore contabile delle partecipazioni in società industriali al di sotto del 50% del totale del valore dell'attivo patrimoniale la società, in aderenza alla circolare ministeriale 19/2009 e 37/2009, affermava di non rientrare nella disciplina di cui all'art. 6 del d.lgs. 446/97. Infatti, chiariva come il valore totale dell'attivo era di circa 231 milioni di euro e che il valore delle partecipazioni e dei crediti verso imprese collegate, essendo pari a circa 50 milioni, era di gran lunga inferiore alla metà del totale dell'attivo che era circa 115 milioni di euro. Sulla base delle indicazioni ministeriali la società si riteneva non rientrante nell'alveo delle imprese di cui all'art. 6, comma 9, d.lgs. 446/97. Analizzava poi la dichiarazione presentata dando evidenza degli errori commessi ed affermando come l'imposta IRAP dovuta era pari a zero. Sempre seguendo lo stesso metodo



presentava una dichiarazione esemplificativa nella quale faceva confluire i valori che riteneva corretti giungendo ad avere un credito d'imposta per quanto versato erroneamente. Come altro motivo di ricorso si affidava alla ritrattabilità della dichiarazione, passando in rassegna una cospicua produzione giurisprudenziale conforme. Chiedeva l'annullamento della cartella impugnata. **In data 20 giugno 2017, l'ufficio delle entrate diveniva parte nel processo.** Dopo aver ripercorso la normativa applicabile riportava l'estratto dell'oggetto sociale della società. Vista la norma contenuta nell'art. 6 più volte citato e l'oggetto sociale della società appena riportato l'ufficio ricordava il contenuto della circolare 141/98, laddove sono stati riportati dei chiarimenti circa il criterio della prevalenza già sopra enucleato. In particolare, seguiva l'Ade, a rilevare non era solamente il valore di bilancio delle partecipazioni in attività industriali ma anche il valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding avente carattere finanziario. Nel caso di specie, da bilancio presentato per il 2012 la società presentava il conto immobilizzazioni finanziarie per quasi 54 milioni di euro, riportando nel conto "attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" alla voce altri titoli un importo di oltre 97 milioni di euro, la cui somma eccedeva, appunto, il 50% del totale attivo. Stesso discorso era valevole per l'anno 2013. Anche dal punto di vista dell'analisi reddituale la situazione era la medesima essendo, l'incidenza dei proventi finanziari prevalente sui proventi di altra natura nella determinazione del valore della produzione. Ancora tacciava la ricostruzione operata dalla ricorrente incompleta e/o imparziale posta la completa esclusione e inclusione di elementi contabili rilevanti. Concludeva affermando come il riferimento alla circolare del 2009 non era pertinente posta che riguardava la deducibilità degli interessi passivi. Chiedeva il rigetto del ricorso. **In data 26 luglio 2018, la ricorrente depositava delle memorie.** Chiariva come i titoli iscritti nel conto "altri titoli", tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, non sono delle partecipazioni. Specificava quanto appena affermato analizzando il fascicolo di bilancio. A pag. 14 della nota integrativa vi era l'esposizione di che cosa rappresentavano quegli importi, i quali, per la parte più rilevante erano formati da titoli di Stato e/o investimenti obbligazionari. Dunque espungendo dal calcolo sopra riportato le partecipazioni industriali che non rilevavano, le attività finanziarie erano inferiori al 50% del totale dell'attivo. Insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso già rassegnati.

Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle proprie richieste ed eccezioni.

* * *



Il Collegio giudicante così decide. Il ricorso viene accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. La cartella di pagamento impugnata, notificata alla contribuente, scaturisce dal controllo automatizzato, ex-art. 36 bis del D.P.R. 600/73 della dichiarazione Modello IRAP 2014 per l'annualità 2013. In particolare, essa reca a ruolo l'iscrizione della sanzione pari al 30% dovuta sul minore importo versato sul secondo acconto IRAP di € 30.170,22. La società, infatti, a fronte dell'importo di € 98.740,00 versava la somma di € 68.569,38. Secondo l'ufficio, l'acconto effettuato dalla società nella misura del 102,50% andava invece compiuto nella misura del 130% come previsto per le banche ed altri enti e società finanziarie di cui all'art. 6 del D. Lgs. 446/97, nella cui categoria aveva dichiarato di rientrare la società, odierna ricorrente, attraverso i dati indicati nella dichiarazione dei redditi. La società presentava istanza di autotutela all'ufficio ma la stessa non veniva accolta per i seguenti motivi:

- nel quadro IC e nella casella del codice identificativo del soggetto era stato indicato 03 quale soggetto passivo banche ed altri enti e società finanziari;
- nel quadro IR casella 6 era stato indicato il codice BA identificativo della maggiorazione di aliquota per banche ed altri enti e società. Non avendo ottenuto esito positivo sull'autotutela, la società impugnava la cartella. Per questo Giudice la società svolgeva per l'anno in esame attività di "altre intermediazioni finanziarie nca" e di "attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)" come risulta da visure della Camera di Commercio. Con i documenti forniti, l'odierna ricorrente aveva erroneamente indicato nella dichiarazione dei redditi i codici degli enti soggetti all'art. 6 del D. Lgs. 446/97 e aveva però versato l'imposta IRAP secondo i corretti minori parametri previsti per le società industriali e commerciali. Per il caso *de quo*, il dato normativo da tenere sott'occhio è l'art. 6 del decreto istitutivo dell'IRAP, non escludendo neppure il contenuto delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi.

Holding di partecipazione non soggette all'art. 6 D. Lgs. 446/1997

Ai fini del calcolo del metodo di determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali, occorre individuare in quali casi una holding di partecipazione, come la società *de qua*, debba applicare l'art. 6 del decreto sopra citato. Questo articolo prescrive la condizione che l'attività sia esclusiva o prevalente. Il criterio per l'esatta individuazione di prevalenza è stato chiarito dalla circolare 19/2009 e questo si ha "...quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio di esercizio ecceda il 50% del totale dell'attivo patrimoniale". Tale orientamento è stato ribadito e ulteriormente chiarito dalla stessa A.F. nella successiva circolare n. 37/2009 che stabilisce " Si ritiene, inoltre, per evidenti motivi logici e



sistematici, che il criterio della prevalenza sopra citata valga anche agli effetti dell'IRAP con riferimento alla disciplina dettata dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 446/1997".

Dalla documentazione allegata al fascicolo di causa risulta che dal bilancio al 31 dicembre 2013 il valore totale delle partecipazioni era pari a € 51.708.583,00 (i cui nominativi risultano essere ben dettagliati) e, quindi, la società possedeva due categorie di titoli: i) partecipazioni in società controllate e/o collegate; ii) titoli di Stato e fondi di diversa natura. La differenza tra i due strumenti è evidente: le prime consentono di partecipare ed esprimere il diritto di voto in assemblea e sono, pertanto, strumenti partecipativi in società di carattere industriale. I secondi (per importo di gran lunga inferiore a quello sopra riportato) sono titoli del debito pubblico e titoli di puro investimento del capitale che maturano e pagano interessi per il solo fatto della titolarità. Nel caso si specie, come risulta dalla nota integrativa al bilancio, allegata al fascicolo di causa, e dall'elenco indicato, le partecipazioni immobilizzate possedute da (

SPA) sono partecipazioni in società industriali (non di credito o finanziarie). Esse, quindi, sono escluse dal conteggio e non rientrano nel computo del 50% del totale dell'attivo e pertanto, l'importo di € 51.788.583 è escluso dal conteggio. Il totale dell'attivo era pari ad € 231.965.638 mentre le attività finanziarie, escludendo le partecipazioni industriali che non rilevano, ammontavano, anche considerando i titoli di stato, ad € 108.791.857, valore perciò inferiore al 50% del totale dell'attivo di bilancio ($\text{€ } 231.965.368/2 = \text{€ } 115.982.684$). Alla luce della normativa e dei dati di bilancio, la società era esclusa dall'applicazione della maggiorazione della misura dell'acconto IRAP in quanto non rientrava tra i soggetti di cui al comma 3 del decreto Legislativo n. 87/1992. La ricorrente ha indicato in ricorso che le partecipazioni in società industriali sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie ed ammontano, come già ribadito ad € 51.788.583. Importo, quest'ultimo, inferiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale. E' principio scolastico che le partecipazioni sono titoli che consentono di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'ente emittente tramite il diritto di voto. L'attività svolta dalla società in via prevalente consiste nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria e, nel caso specifico, incentrata nella gestione, direzione e coordinamento delle partecipazioni e nello stabile investimento dei dividendi da queste derivanti. Dai documenti allegati al ricorso risulta che il codice attività , comunicato con Mod. AA7/9 sin dall'1 dicembre 2009 quale attività prevalente era "701000 – Attività delle Holding impegnate nelle attività gestionali". Stando ai dati sopra citati la ricorrente era, ad ogni buon conto, esclusa dall'applicazione dell'art. 6 del Decreto Legislativo 446/97. Ebbene, per la



società in esame vi era l'esclusione dall'obbligo della compilazione della sezione II del modello IRAP.

Sull'errore nella compilazione della dichiarazione dei redditi

Questo Giudice rileva che il codice 03 inserito nel quadro IC nella casella "Codice identificativo del soggetto" e il "codice aliquota BA" nel quadro IR della dichiarazione dei redditi, costituiscono meri errori materiali. Questi dati identificano in modo chiaro le banche ed altri enti e società finanziarie di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 446/97.

Sono queste le ragioni per le quali il ricorso viene accolto.

Spese del giudizio

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

annulla la cartella impugnata e condanna l'ufficio alle spese liquidate in € 2.000,00 oltre esborsi e accessori di legge.

Milano, 11 settembre 2018

Il Giudice Tributario, rel. est.
dott. Guido Chiametti

Il Presidente
dott. Paolo Roggero